

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1572)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

e col **Ministro per l'Organizzazione della Pubblica Amministrazione**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1974

Disposizioni relative al personale delle Magistrature amministrative  
e del Tribunale supremo militare

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si stabilisce (art. 1) che i consiglieri e i vice procuratori generali della Corte dei conti, al compimento di otto anni di effettivo servizio in detta qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di presidente di sezione.

La norma riproduce, limitatamente all'aspetto economico, il beneficio della progressione a presidente di sezione, che, con la recente legge 20 dicembre 1973, n. 831, è stato riconosciuto, anche ai fini dell'attribuzione della qualifica, ai consiglieri di cassazione della magistratura ordinaria.

Allo scopo di lasciare immutato l'allineamento dei trattamenti economici fra magistrati amministrativi e magistrati ordinari, la stessa norma fa salvo, per i consiglieri che conseguono il trattamento di presidente di sezione, il beneficio del conferimento della qualifica immediatamente superiore a quest'ultima ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita e di previdenza all'atto della cessazione dal servizio ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Per ovvie ragioni di ordine equitativo il disegno di legge prevede all'articolo 2 che

la maggiore anzianità maturata nella qualifica di consigliere dai presidenti di sezione e dai vice procuratori della Corte, in base alle norme che regolavano in precedenza l'avanzamento a presidente di sezione o procuratore generale, sia computata ai fini dell'attribuzione in queste ultime qualifiche degli aumenti periodici di stipendio, con decorrenza, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della legge.

I benefici riconosciuti ai magistrati della Corte vengono estesi, con gli articoli 3 e 4, anche ai magistrati di corrispondente qualifica del Consiglio di Stato e del Tribunale supremo militare.

Sempre nell'ambito dei suoi intenti perequativi, il disegno di legge (articoli 5 e 6) prende in considerazione la situazione di svantaggio esistente allo stato della legislazione per i magistrati amministrativi regionali nei confronti del personale delle altre magistrature amministrative. Lo svantaggio deriva non soltanto dalla maggiore anzianità per essi richiesta ai fini della progressione in carriera, ma anche e soprattutto dal fatto che, mentre le altre categorie di magistrati avanzano a ruolo sostanzialmente aperto, per il personale di magistratura dei tribunali regionali le promozioni possono avere luogo solo in presenza di corrispondenti vacanze nella qualifica da conferire.

Questo sistema di avanzamento, data anche l'esigua consistenza organica del ruolo, può determinare notevoli rallentamenti nello sviluppo della carriera; ed è questo un fondamentale motivo di dissuasione per i giovani, che potrebbero essere portati a preferire le magistrature più avvantaggiate.

È stata pertanto ravvisata l'opportunità di allineare la carriera dei magistrati amministrativi regionali a quella dei magistrati della Corte dei conti, tenendo conto delle ulteriori agevolazioni previste per quest'ultima da un altro coevo disegno di legge concernente norme sui giudizi in materia di pensioni.

In questo ordine di idee, l'anzianità richiesta per la promozione a primo referendario dei tribunali amministrativi regionali è ridotta da sei a quattro anni; mentre per la

promozione a consigliere si richiede un'anzianità complessiva di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di referendario e di primo referendario. Entrambe le promozioni hanno luogo, al compimento delle prescritte anzianità, anche in eccedenza ai limiti di organico. Per i primi referendari entrati direttamente in carriera con tale qualifica in sede di prima formazione dei ruoli dei tribunali regionali (per i quali non esiste quindi un pregresso servizio di referendario) la promozione a consigliere si consegue al compimento di cinque anni di anzianità.

Con il successivo articolo 7, ai consiglieri amministrativi regionali viene esteso, al compimento di otto anni dalla nomina a tale qualifica, il beneficio dell'attribuzione del trattamento economico di presidente di sezione, previsto dagli articoli 1, 3 e 4 per i consiglieri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato e per i magistrati di corrispondente qualifica del Tribunale supremo militare.

L'articolo 8 del disegno di legge trae giustificazione dal fatto che l'attuale ordinamento del personale di magistratura del Consiglio di Stato (applicabile, in quanto non diversamente disposto, anche ai magistrati amministrativi regionali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034) fissa a 70 anni il limite di età per il collocamento a riposo dei magistrati solo relativamente ai consiglieri e qualifiche superiori, lasciando soggetti i referendari e primi referendari al limite ordinario di 65 anni, valevole per la generalità dei pubblici dipendenti.

Questa differenziazione non produce inconvenienti per i referendari e primi referendari del Consiglio di Stato in quanto essi, dato il loro reclutamento in età giovanile e il breve periodo di permanenza nelle anzidette qualifiche, conseguono la nomina a consigliere molto tempo prima del raggiungimento dei 65 anni di età.

La situazione si presenta diversamente per gli attuali referendari e primi referendari dei tribunali amministrativi regionali, che sono stati reclutati attraverso i concorsi speciali, per soli titoli e per titoli ed esami, previsti dagli articoli 44 e 45 della legge 6 dicembre

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1971, n. 1034. Fra essi sono comprese persone che, in ragione della loro età, non faranno in tempo a raggiungere la qualifica di consigliere prima del compimento dei 65 anni di età, con la conseguenza che, restando soggetti a tale limite per il collocamento a riposo, cesseranno necessariamente dal servizio a non lontana scadenza.

Ora è di somma importanza, per il buon funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, che detto personale, scelto attraverso accurate selezioni, possa continuare ad essere utilizzato fino al compimento del settantesimo anno di età, come avviene, di fatto, per tutte le altre categorie di magistrati; e in tali sensi si provvede con il citato articolo 8, la cui efficacia viene peraltro limitata a dieci anni dovendo esso operare solo nei riguardi dei referendari e primi referendari reclutati in sede di prima attuazione del nuovo organo giurisdizionale.

L'articolo 9 del disegno di legge consente l'utilizzazione, fino al 31 dicembre 1974, delle graduatorie dei concorsi già espletati per il reclutamento dei magistrati amministrativi regionali. La norma ha lo scopo di rendere possibile l'immediata copertura, secondo l'ordine delle graduatorie, dei posti che potranno restare scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni delle persone ad essi no-

minate, evitando che il numero dei magistrati reclutati, appena sufficiente per la formazione dei collegi, subisca decurtazioni. Il secondo comma dello stesso articolo proroga fino alla totale copertura dei posti di ruolo la facoltà di assegnare i magistrati amministrativi regionali a due finitimi tribunali, data la possibilità che, nell'attuale situazione di incompletezza degli organici, il numero dei magistrati non copra integralmente il fabbisogno delle singole sedi.

In relazione, poi, al lungo periodo di tempo intercorso fra la data di entrata in vigore della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali e la data di insediamento dei tribunali medesimi, con l'articolo 10 si provvede ad estendere ai referendari e primi referendari del Consiglio di Stato entrati in carriera durante il suddetto intervallo, le stesse garanzie, ai fini della collocazione nell'organico dei consiglieri, concesse ai pari grado in servizio alla data di entrata in vigore della legge anzidetta.

L'ultimo articolo del disegno di legge contiene la determinazione dell'onere finanziario e ne indica la relativa copertura, alla quale si provvede, in concreto, con utilizzo dell'accantonamento relativo a « Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici ».

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Ferme restando le norme in vigore relative alla nomina dei presidenti di sezione e del procuratore generale della Corte dei conti, i consiglieri e i vice procuratori generali della Corte stessa, al compimento di otto anni dalla nomina a tali qualifiche, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di presidente di sezione.

Ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, l'attribuzione del trattamento economico di cui al precedente comma equivale al pieno possesso della qualifica di presidente di sezione.

**Art. 2.**

Ai presidenti di sezione e al procuratore generale della Corte dei conti, il periodo intercorrente fra la data di decorrenza della nomina a tali qualifiche e la data di compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di consigliere o di vice procuratore generale è valutato ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nella qualifica di presidente di sezione o di procuratore generale.

Gli effetti economici delle disposizioni di cui al precedente comma decorrono da data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3.**

Ferme restando le norme in vigore relative alla nomina dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato, le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2 si applicano, rispettivamente, anche ai consiglieri ed ai presidenti di sezione del Consiglio stesso.

**Art. 4.**

Ferme restando le norme in vigore relative alla nomina del procuratore generale militare della Repubblica, le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2 si applicano,

rispettivamente, anche ai sostituti procuratori generali militari o consiglieri relatori del Tribunale supremo militare ed al procuratore generale militare.

#### Art. 5.

L'articolo 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« I referendari dei tribunali amministrativi regionali, al compimento di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, conseguono la promozione a primo referendario anche in eccedenza all'organico di tale qualifica. Le promozioni hanno luogo previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito determinati dal Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali, e sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ».

#### Art. 6.

L'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« I primi referendari dei tribunali amministrativi regionali, compiuto un periodo di effettivo servizio di complessivi anni nove nelle qualifiche di referendario e di primo referendario, conseguono, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito determinati dal Consiglio di presidenza dei tribunali stessi, la promozione a consigliere con decorrenza dalla data di compimento dell'anzianità predetta, anche in eccedenza agli organici della qualifica. Le promozioni sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Per i primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità richiesta per la promozione di cui al primo comma è di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di primo referendario ».

#### Art. 7.

I consiglieri amministrativi regionali, al compimento di otto anni dalla nomina a tale

qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato.

#### Art. 8.

Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il limite di età per il collocamento a riposo dei primi referendari e dei referendari dei tribunali amministrativi regionali è fissato al compimento degli anni settanta.

#### Art. 9.

Nei concorsi espletati ai sensi degli articoli 44 e 45 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, qualora alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni delle persone ad essi nominate, l'Amministrazione ha facoltà di procedere fino al 31 dicembre 1974 ad altrettante nomine seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 43 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è prorogato sino alla totale copertura dei posti di organico dei magistrati amministrativi regionali di cui alla tabella allegata alla legge stessa.

#### Art. 10.

Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 50 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si applicano ai primi referendari e referendari in servizio alla data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali.

#### Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1974 in lire 150 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.